

Foglio informativo

## Prestazioni di vecchiaia

Le informazioni seguenti sono tratte dal Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2025 (RegPr).

### Procedura

- L'Ufficio amministrativo informa gli assicurati attivi e il loro datore di lavoro sulle opzioni regolamentari al raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare di 65 anni, 5 o 6 mesi prima del compimento di 65 anni.
- Prima della fine del rapporto di lavoro, o del mancato raggiungimento del salario minimo LPP (2025 CHF 22'680), il datore di lavoro annuncia il pensionamento di un assicurato all'Ufficio amministrativo. Quest'ultimo inoltra all'assicurato attivo, 2 mesi circa prima del pensionamento, un resoconto delle prestazioni di vecchiaia (rendita e/o capitale di vecchiaia) e la relativa richiesta.
- Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni, l'assicurato attivo può continuare l'assicurazione per la vecchiaia (assicurazione risparmio) o richiedere un differimento delle prestazioni di vecchiaia senza versare contributi e senza assicurazione risparmio.
- Quando l'Ufficio amministrativo sarà in possesso di tutte le indicazioni necessarie, in particolare della richiesta provvista di firma valida, esso verserà le prestazioni di vecchiaia non appena esigibili.

### Assicurazione risparmio dopo i 65 anni

- Gli assicurati attivi che proseguono il rapporto di lavoro oltre i 65 anni, possono continuare a essere assicurati per la vecchiaia, se non richiedono il versamento dell'intera prestazione di vecchiaia a 65 anni o il suo differimento senza versare contributi e senza assicurazione risparmio.
- Dal primo del mese successivo al compimento di 65 anni, continuate a versare i contributi di risparmio e per costi amministrativi insieme al vostro datore di lavoro, e ricevete accrediti di risparmio pari al 18,0% (piano standard) del salario annuo assicurato (SAA). A partire da questa data, il rischio di invalidità non è più assicurato. In caso di invalidità, sono esigibili le prestazioni di vecchiaia. In caso di decesso sono previste prestazioni per i superstiti.

### Prestazioni di vecchiaia

- Il diritto a prestazioni di vecchiaia nasce di principio su richiesta dell'assicurato attivo, quando il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento dei 60 anni o in caso di mancato raggiungimento del salario minimo LPP. Il diritto nasce al più tardi con il compimento dei 70 anni. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia sempre il primo del mese successivo.
- Dopo il compimento dei 60 anni, e fino a 70 anni, un assicurato attivo può richiedere il versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia se il suo salario annuo assicurato (SAA) si riduce di almeno il 20%. Con il sorgere del diritto alle prestazioni, il capitale di risparmio disponibile viene ridotto proporzionalmente alla diminuzione del SAA, e prosegue come parte attiva. Gli assicurati attivi possono riscuotere la rendita di vecchiaia al massimo in 3 tappe. In occasione di ogni pensionamento parziale o definitivo si avranno prestazioni aggiuntive.
- Le rendite di vecchiaia sono versate mensilmente in franchi svizzeri, alla fine del mese, su un conto bancario o postale. Eventuali costi e differenze di valuta sostenuti all'estero e/o presso la banca del destinatario sono a carico di quest'ultimo.

### Differimento delle prestazioni di vecchiaia

- Fintanto che il rapporto di lavoro continua oltre i 65 anni, e senza una richiesta esplicita dell'assicurato attivo per il versamento delle prestazioni di vecchiaia o il passaggio all'assicurazione risparmio, le prestazioni di vecchiaia vengono differite, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
- Il capitale di risparmio disponibile al compimento dei 65 anni prosegue quindi senza accrediti di risparmio ma con i relativi interessi. Analogamente, dopo i 65 anni non vengono più prelevati contributi.

### Ammontare della rendita di vecchiaia

- L'ammontare della rendita di vecchiaia annua si ottiene, alla sua decorrenza, moltiplicando il capitale di risparmio disponibile per il tasso di trasformazione dipendente dall'età.
- Il tasso di trasformazione a 65 anni ammonta al 5.4%. Per ogni mese prima dei 65 anni, esso viene ridotto di 0.01 punti percentuali e per ogni mese dopo il compimento dei 65 anni, questo tasso di trasformazione viene aumentato di 0.02 punti percentuali.

- Se la rendita di vecchiaia annua da versare ammonta a meno di CHF 1'512 (10% dell'attuale rendita minima di vecchiaia AVS 2025), al posto della rendita viene versata una liquidazione in capitale unica, pari all'ammontare del capitale di risparmio disponibile.

### Capitale di vecchiaia

- Con il pensionamento, il membro può ricevere fino al 100% del capitale di risparmio disponibile come capitale di vecchiaia, e in occasione di ogni pensionamento parziale fino al 100% della parte corrispondente del capitale di risparmio. In seguito al versamento del capitale di vecchiaia verranno diminuite proporzionalmente sia la rendita di vecchiaia che le prestazioni in aspettativa per superstiti. L'esercizio dell'opzione capitale deve essere notificato con la richiesta delle prestazioni di vecchiaia. In vista di un versamento del capitale di vecchiaia, decisione importante e definitiva, e a dipendenza dell'aspettativa di vita soggettiva, dello stato civile, della propria situazione patrimoniale e infine delle capacità di investimento e delle aspettative di redditività, si dovranno tenere in debito conto gli aspetti seguenti:
  - **Capitale di vecchiaia, con versamento unico**
    - liberamente disponibile per la previdenza individuale sotto la propria responsabilità
    - riduzione corrispondente della rendita di vecchiaia e delle prestazioni in aspettativa per superstiti
    - investimento del capitale a proprio rischio; più lunga si valuta la propria aspettativa di vita, e maggiore dovrebbe essere la redditività
    - in caso di decesso, il capitale non utilizzato può essere lasciato liberamente in eredità, fatte salve le norme legali
    - imposizione fiscale separata del capitale con aliquota ridotta, in seguito imposizione di sostanza e reddito sul capitale
  - **Rendita di vecchiaia vitalizia**
    - soluzione affidabile con entrate mensili regolari e rendita assicurata ai superstiti
    - una pianificazione finanziaria precisa è relativamente semplice
    - nessun rischio di investimento proprio
    - la nostra Cassa Pensione si assume il rischio di una lunga sopravvivenza (anche del coniuge avente diritto); se in caso di decesso non ci sono superstiti aventi diritto, il capitale di risparmio non utilizzato rimane tuttavia nella nostra Cassa Pensione
    - la rendita di vecchiaia viene tassata al 100% quale reddito
- Per un assicurato attivo, riscuotere un capitale di vecchiaia può presentare vantaggi o svantaggi, secondo i casi: nella pratica bisogna considerare i numerosi aspetti personali ed economici della singola persona. La loro ponderazione e la scelta che ne consegue, è di sola competenza dell'assicurato. Consigliamo pertanto, in caso di bisogno, di rivolgersi ad un consulente finanziario e fiscale indipendente. Come base si può utilizzare il nostro certificato di previdenza annuale, e, su precisa richiesta, l'Ufficio amministrativo inoltra all'assicurato attivo un resoconto delle prestazioni di vecchiaia presumibili per una determinata data.
- Riscatti e versamenti volontari (interessi inclusi) effettuati nel 2° pilastro (previdenza professionale) non possono essere prelevati in contanti nei 3 anni successivi. Se l'assicurato attivo riceve parte del restante capitale di risparmio come capitale di vecchiaia durante questi 3 anni, consigliamo vivamente di contattare l'autorità fiscale competente per informarsi sulle conseguenze fiscali. La responsabilità di chiarire gli aspetti fiscali spetta al membro.
- Nel caso di persone sposate, è necessaria la firma del coniuge. Se il capitale di vecchiaia ammonta almeno a CHF 20'000, la firma del coniuge deve essere autenticata da un notaio oppure apposta presso il nostro InfoPoint di Lugano. Persone non coniugate devono certificare il loro **stato civile** attuale inviando all'Ufficio amministrativo il certificato individuale di stato civile dell'Ufficio di stato civile del comune di attinenza. Altri documenti ufficiali sono riconosciuti solo se riportano lo stato civile attuale (p.es. certificato di domicilio).

### Prestazione di libero passaggio

In caso di scioglimento del contratto di lavoro o se il salario assicurato dovesse scendere sotto il salario minimo LPP tra il compimento dei 60 anni e quello dei 65, l'assicurato attivo può richiedere la prestazione di libero passaggio unicamente se dimostra di esercitare un'altra attività lucrativa oppure se è annunciato come disoccupato.

### Continuazione volontaria dell'assicurazione dall'età di 58 anni (art. 47a LPP)

Assicurati attivi non più soggetti all'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni a causa dello **scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro**, possono continuare la loro appartenenza come membri volontari secondo l'articolo 47a LPP e l'art. 5a RegPr, ma nei limiti dell'estensione precedente. Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base dell'art. 5a devono provare che il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro.

**Nota:** Questo foglio informativo, stato al 30.01.2025, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegI) del Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.